

FORUM *di* PREVENZIONE INCENDI

“Il dm 7 agosto 2012 e la gestione delle modifiche del rischio incendio nelle attività soggette al DPR 151/11.”

Francesco Notaro
Nucleo Investigativo Antincendi

Milano 27 Settembre 2012



Riferimenti normativi

articolo 4 comma 6 del DPR 151/11

*“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di **modifiche** che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono **modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.**”*



modifiche alle attività esistenti



modifiche con aggravio

articolo 4 comma 6, dm 7 agosto 2012

In caso di modifiche che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente decreto è corredata degli allegati indicati al comma 3....



modifiche con aggravio

PROCEDURA

1. *valutazione del progetto, articolo 3 del dpr 1 agosto 2011, n. 151;*
2. *segnalazione certificata inizio attività, articolo 4 del dpr 1 agosto 2011, n. 151.*

modifiche con aggravio

DOCUMENTAZIONE x SCIA

In questo caso la SCIA dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

- 1. asseverazione**, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
 - **certificazioni e dichiarazioni**, secondo quanto specificato nell'allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
 - per le attività soggette di categoria A, **relazione tecnica ed elaborati grafici**, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera B, al presente decreto.

modifiche che non comportano aggravio

articolo 4 comma 7, dm 7 agosto 2012

In caso di modifiche che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente decreto sono allegati ...



modifiche che non comportino aggravio

PROCEDURA

1. *segnalazione certificata inizio attività, articolo 4 del dpr 1 agosto 2011, n. 151.*

modifiche che non comportino aggravio

DOCUMENTAZIONE x SCIA:

In questo caso la SCIA dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

- 1. asseverazione**, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
 - *relazione tecnica, elaborati grafici, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;*
 - **certificazioni o dichiarazioni**, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.



modifiche che non comportino aggravio

:

ALLEGATO I punto C MODIFICHE DI ATTIVITA' ESISTENTI

In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.



modifiche non rilevanti

articolo 4 comma 8, dm 7 agosto 2012

In caso di modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi, sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5.



modifiche non rilevanti

PROCEDURA


1. *Nessuna, comunque occorre effettuare la valutazione della modifica apportata per dimostrare la non rilevanza, ai fini antincendi.*

modifiche non rilevanti

DOCUMENTAZIONE x SCIA:

In questo caso al momento della comunicazione di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio occorrerà documentare al Comando la tipologia di modifica eseguita. Potrà anche essere opportuno fornire planimetrie aggiornate.

modifiche alle attività esistenti



modalità di valutazione delle modifiche

Per l'individuazione delle modifiche rilevanti ai fini antincendio si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del dm 7 agosto 2012 o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.

Le modifiche che non rientrano nei casi indicati sono considerate non rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del DM.



modalità di valutazione delle modifiche

Modifiche non rilevanti

che non rientrano in nessuno dei casi riportati in Allegato IV

Modifiche non sostanziali

che sono considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139⁽¹⁾

documentare al Comando la tipologia di modifica eseguita in occasione di
ARPCA

(1) ad esempio, quelle definite in Allegato A al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8

modalità di valutazione delle modifiche

Allegato IV

MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

A	Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none"> i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa; ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio
B	Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente	
C	Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino :	<ul style="list-style-type: none"> i. incremento della potenza o della energia potenziale ; ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti.
D	Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none"> i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività ; ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo ; iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività ; iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali . v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio ;
E	Modifica delle misure di protezione per le persone	<ul style="list-style-type: none"> i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita; ii. modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione ; iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività;



modalità di valutazione delle modifiche

PARAMETRO A

Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio

- i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
es. aumento di materiali pericolosi in deposito o lavorazione
- ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio
es. utilizzo liquidi combustibili con minore p.i.

modalità di valutazione delle modifiche

PARAMETRO B

Carichi di incendio specifici di progetto($q_{f,d}$)	Classe
Non superiore a 100 MJ/m ²	0
Non superiore a 200 MJ/m ²	15
Non superiore a 300 MJ/m ²	20
Non superiore a 450 MJ/m ²	30
Non superiore a 600 MJ/m ²	45
Non superiore a 900 MJ/m ²	60
Non superiore a 1200 MJ/m ²	90
Non superiore a 1800 MJ/m ²	120
Non superiore a 2400 MJ/m ²	180
Superiore a 2400 MJ/m ²	240



modalità di valutazione delle modifiche

PARAMETRO C

Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:

- i. incremento della potenza o della energia potenziale;
es. sostituzione di GE o CT con potenzialità >, aumento della pressione di lavorazione
- ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti
es. spostamento di un impianto facente parte di un processo produttivo, modifica della logica d'intervento di valvole di sicurezza



modalità di valutazione delle modifiche

PARAMETRO D

Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio

- i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività
es. cambio destinazione da deposito a sala controllo impianto, inserimento di soppalchi
- ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo
es. sostituzione macchinari di un sistema produttivo
- iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività
es. aggiunta di un capannone, sopraelevazioni ecc...
- iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali
es. aumento dei carichi sulle strutture, tinteggiatura di porte resistenti al fuoco o di rivestimenti classificati
- v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio;
es. rimozione controsoffitti o porte tagliafuoco, cambio dei percorsi dei condotti di ventilazione, passaggio da water mist ad aerosol,



modalità di valutazione delle modifiche

PARAMETRO E

Modifica delle misure di protezione per le persone

- i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita
es. apertura al pubblico di un ufficio
- ii. modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione
- iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività
es. spostamento casse o espositori in una attività commerciale che incide sui percorsi di esodo, cambio di sistemi di protezione attiva o passiva, cambio varchi di accesso

